



# COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA  
REGIONE VENETO



---

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

## Ordinanza N. 21 /2009

**OGGETTO: tutela della sicurezza urbana da fenomeni di degrado derivanti dalla prostituzione su strada.**

### IL SINDACO

**Premesso** che il territorio del Comune di Sona è fortemente interessato dal fenomeno della prostituzione su strada da oltre un decennio e che già il Sindaco è intervenuto emanando l'Ordinanza n° 109 del 17.08.1998 "Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale, nonché ad un ordinato utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, svolte sul suolo pubblico", e successivamente l'Ordinanza n° 80 del 22.08.2008 "Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.";

**Considerato** che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, tant'è che risultano censite numerose prostitute di varia nazionalità, oltre ad alcuni transessuali, che esercitano sul territorio del Comune di Sona, in particolare lungo la S.R. 11 nel tratto di circa 5 km compreso tra i confini territoriali con i Comuni di Bussolengo e Castelnuovo del Garda;

**Valutati** i gravi effetti del fenomeno sulla sicurezza urbana, conclamati da efferati episodi criminali legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, anche minorile, verificatasi sul territorio comunale o fatti emergere dall'attività investigativa degli organi di polizia, oggetto di grande attenzione da parte dei media e causa di particolare allarme sociale nella cittadinanza;

**Considerate** inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica in un tratto di strada ad altissima intensità di traffico, a causa di comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami sia del codice della strada che di specifiche ordinanze che vietano la fermata dei veicoli al fine di impedire comportamenti pericolosi, rimane sotto i limiti di tollerabilità, come risulta dai circa 830 accertamenti di violazione riferiti alle ordinanze n° 109/98 e n° 80/08 accertati nel solo ultimo biennio;

**Considerato** il diffuso modo di agire dei soggetti dediti al meretricio i quali, in spregio al normale senso del pudore, si mostrano in abiti succinti ed in alcuni casi con le parti intime esposte;

**Ritenuto** altresì che l'abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed occasione dei predetti comportamenti imprudenti ed imprevedibili che mettono a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada;

**Valutato** quanto più sopra ricordato, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

**Ritenuto** quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e la pubblica decenza, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

**Tenuto** conto altresì che attualmente non risultano interessati dal fenomeno della prostituzione su strada i centri storici di Sona, Mancalacqua, Lugagnano, S.Giorgio in Salici e Palazzolo, con esclusione della via Bellaria di Sopra;

**Letto** l'art. 2, primo comma lett. a) e lett. e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

**Visto** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

**Visto** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

**Vista** la deliberazione di Giunta nr. 84 del 20.08.2008, avente ad oggetto la determinazione dell'importo da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

**Lette** la sentenza 22 dicembre 2008 n. 12222 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II e l'Ordinanza n° 22 del 8 gennaio 2009 del T.A.R. Veneto III Sez.;

## **ORDINA**

**Dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e fino al 31.01.2010:**

1. in tutto il territorio comunale, ad eccezione dei centri storici di Sona, Mancalacqua, Lugagnano, S. Giorgio in Salici e Palazzolo (esclusa via Bellaria di Sopra), è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;
2. in tutto il territorio comunale, in particolare lungo la S.R. 11 e lungo le strade che da essa si diramano, è vietato assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla notifica della violazione.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Verona, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Verona, alla Polizia Provinciale di Verona, divulgata attraverso il sito internet comunale dandone altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Sona il 18.03.2009

**IL SINDACO**  
**f.to Avv. Gualtiero MAZZI**